

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - **Decreto dirigenziale n. 372 del 8 luglio 2010 – D. Lgs. 387/03, art. 12 - Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, della potenza di 24 MW da realizzare nel Comune di Eboli in località Monte di Eboli (SA). Proponente: Comune di Salerno.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati", struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2119 del 31/12/2008 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- che la DGR 1642/09 individua le norme generali sul procedimento di autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387";
- che con delibera di Giunta Regionale n° 46 del 28/01/2010 è stato confermato l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management", del Settore 04 dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", al Dr. Fortunato Polizio;
- che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/06/2010 è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Area 12 "Sviluppo Economico", al Dr. Luciano Califano;

CONSIDERATO

- che con nota acquisita al prot. regionale n. 2010.0099689 del 04/02/2010, il Comune di Salerno (in seguito denominato proponente) con sede legale in Via Roma,1 Salerno, P.IVA n.

00263650657, ha presentato istanza, con allegato progetto preliminare, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 24 Mw, suddiviso in tre lotti da 8 MW, da realizzare nel Comune di Eboli (SA) in località Monte di Eboli, su un terreno di proprietà del proponente, riportato al catasto, come risulta da certificato di destinazione urbanistica, al Foglio n° 7 particelle n 3, 5, 8, 19, 129, 130, 132, 135, 138, 143, 144, 145;

- che in fase istruttoria è stata acquisita la seguente documentazione:
 - ◆ dati generali del proponente;
 - ◆ dati e planimetrie descrittivi del sito;
 - ◆ contratti di acquisto;
 - ◆ soluzione di connessione alla rete Elettrica condivisa dal Competente Gestore;
 - ◆ planimetria con la individuazione delle possibili interferenze con aree del demanio idrico;
 - ◆ relazione descrittiva dell'intervento: fasi, tempi e modalità di esecuzione dei lavori di costruzione;
 - ◆ analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
 - ◆ relazione di screening per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;
 - ◆ certificato di destinazione urbanistica;
- che la DGR 1642 del 30/10/2009 stabilisce nell'allegato Documento A, all'art. 5 punto 8 che il responsabile del procedimento se accerta che la domanda di autorizzazione ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 è già corredata di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni comunque denominati, purché favorevoli, trasmette gli atti all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione”;
- che con nota acquisita al protocollo regionale n. 2010.0510882 del 14/06/2010 il Comune di Salerno ha trasmesso, tra l'altro, i pareri e nulla osta dei seguenti Enti:
 - a) Settore Regionale Politica del Territorio, che esprime la non competenza;
 - b) Settore Regionale Urbanistica, che esprime la non competenza alla realizzazione dell'opera;
 - c) Capo- Dipartimento Militare marittimo dello Ionio e del canale d'Otranto, che dichiara che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
 - d) Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno che esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - e) ENAC, che rilascia il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - f) ENAV che dichiara la non competenza;
 - g) Comune di Eboli, Settore Urbanistica, che esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - h) Comando Militare Esercito “Campania”, che dichiara il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - i) Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, che esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - j) Autorità di Bacino Regionale Destra del Sele, che esprime la non competenza;
 - k) Provincia di Salerno che esprime parere favorevole con prescrizione;
 - l) Settore Regionale Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura che esprime nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - m) Aeronautica Militare Comando Scuole A.M./3 Regione Aerea, che rilascia nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - n) ANAS che esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - o) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – direzione Territoriale per il centro Sud, che esprime nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 - p) ASL Salerno che esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - q) ARPAC che esprime parere favorevole con prescrizioni;
 - r) Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta che esprime parere favorevole, con prescrizioni;
 - s) Settore Regionale Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali che esprime la non competenza;
 - t) Soprintendenza per i Beni Architettonici di Salerno che si riserva di non dover esprimere alcun parere in assenza di Area boschi e di Vincolo ex art. 142 del D. Lgs. 42/04;

- u) Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno che attesta l'assenza di boschi sul terreno in oggetto;
- v) Comune di Eboli che dichiara che le aree interessate dall'impianto non rientrano tra quelle individuate dall'art. 142 del D. Lgs. 42/04;
- w) Dichiarazione del RUP del Comune di Salerno che l'impianto in oggetto non rientra nelle attività soggette a controllo dei VV.FF. come previsto dal D.M. 16/02/82;
- x) C.I.G.A. Aeroporto Pratica di Mare Pomezia Roma che esprime parere favorevole;

PRESO ATTO

- delle note di Enel acquisite a Prot. n. 0099689 del 04/02/2010, con la quale fornisce la soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica per ciascun lotto, accettata dal proponente;
- della nota di TERNA acquisita a Prot. n. 0099689 del 04/02/2010 con la quale fornisce la soluzione tecnica di connessione alla rete elettrica per l'intero impianto, accettata dal proponente;
- che dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Eboli, acquisito al Prot. regionale n. 2010.0099689, risulta che il terreno interessato dall'impianto ricade in zona Agricola;
- che con D.D. n. 755 del 01/07/2010 il Settore Regionale Tutela dell'Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto de quo;
- che risultano acquisiti agli atti del settore anche i seguenti pareri trasmessi dal proponente in data 07/07/2010:
 - ♦ Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni Ispettorato Territoriale, con la quale esprime nulla osta provvisorio;
 - ♦ D.G.C. del Comune di Battipaglia, n. 227 del 06/07/2010, con la quale il Comune suddetto, tra l'altro, autorizza il proponente ad attraversare il Comune di Battipaglia per l'elettrodotto di connessione;
 - ♦ Certificato del Settore Regionale Bilancio e Credito Agrario attestante l'assenza di usi civici sull'intero Foglio 7;
 - ♦ Nota del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno di prot. regionale n. 2010.0570041 del 05/07/2010, con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
 - ♦ Nota dell'ENEL che attesta la conformità del progetto agli standard tecnici delle STMG accettate;

CONSTATATO

- che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;
- che l'intervento proposto è compatibile con le *"Linee di indirizzo strategico allegate alla DGR 962/08"*;
- che non risultano interferenze con altri impianti;
- la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto in capo al Comune di Salerno, come da atto notarile redatto dal notaio Dr. Luigi D'Agostino del 15/09/1967, Rep. n. 327610 e successivi D.P.R. 616/77 e L.R. Campania n. 65/81;

RITENUTO

- di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

VISTI

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,

- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- la DGR 2119/08
- l'art. 4 della L.R. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti;
- la DGR n 3466/2000;
- la DGR 1152/09;
- La DGR 46/2010;
- la DGR n. 529/10;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di autorizzare** il Comune di Salerno, con sede legale in Via Roma,1 Salerno, P.IVA n. 00263650657, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 387/2003 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.): alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia fotovoltaica, per una potenza di 24 MW da per una potenza di 24 Mw, suddiviso in tre lotti da 8 MW, da realizzare nel Comune di Eboli (SA) in località Monte di Eboli, su un terreno di proprietà del proponente, riportato al catasto, come risulta da certificato di destinazione urbanistica, al Foglio n° 7 particelle n 3, 5, 8, 19, 129, 130, 132, 135, 138, 143, 144, 145, come da allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente;
2. **di dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di ***pubblica utilità, indifferibili ed urgenti***;
3. **di precisare** che le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole di layout di centrale del progetto definitivo;
4. **di precisare**, altresì, che si procederà con successivo atto, ad autorizzare l'allacciamento alla rete di distribuzione, nelle more del perfezionamento delle procedure di asservimento;
5. **di obbligare** il proponente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. **SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PROVINCIALE FORESTE DI SALERNO prescrive quanto segue:**
 - I movimenti di terra devono essere limitati a quelli in progetto ed eventuali materiali di risulta devono essere allontanati e depositati in discariche opportunamente autorizzate;
 - I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto allegato all'istanza a firma del tecnico progettista;
 - Nel corso dei lavori vanno rigorosamente rispettate le indicazioni e le prescrizioni di cui alla relazione geologica a firma del dr. Rosario Lambiase e del dr. Paolo Sammartino;
 - Qualora nel corso dei lavori dovesse rendersi necessario l'abbattimento di piante di olivo in numero maggiore di cinque unità è necessario attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27.07.1945 n. 475 pubblicato sulla G. U.n° 104 del 30/08/1945, così come modificato dalla legge 14/02/1951 n°144.
 - b. **PROVINCIA DI SALERNO prescrive quanto segue:**

- trasmissione di una relazione tecnica descrittiva dalla quale si possa evincere l'inquadramento dell'impianto rispetto alle previsioni del PTCP e gli interventi dell'impianto di mitigazione sull'ambiente esistente e le previsioni di opere per il ripristino dei luoghi alla scadenza di vita dell'impianto;

c. AUTORITA DI BACINO INTERREGIONALE DESRTA DEL SELE prescrive quanto segue:

- Il parere è soggetto all'adozione di tutte le direttive di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio, ai criteri, alle modalità e alle linee guida di cui al capo III. Art 47 del Piano Stralcio.

d. COMUNE DI EBOLI-SETTORE URBANISTICA prescrive quanto segue:

- È necessaria la copia del titolo di proprietà delle aree interessate dal progetto;
- Per quanto riguarda l'elettrodotto dal punto di consegna ENEL all'impianto fotovoltaico, lungo circa 10 Km , occorre dimostrare la disponibilità del suolo;
- La realizzazione del polo didattico deve essere resa conforme alle prescrizioni dell'art. 17 parte I NTA del PRG, con la presentazione del Piano di sviluppo aziendale, va inoltre indicato il titolo edificatorio degli edifici interessati dall'intervento e ampia documentazione del fabbricato che sarà adibito a mensa, dalla quale si possa evincere la reale natura dell'edificio, che nell'aerofotogrammetria agli atti d'ufficio, è classificata come "baracca";
- Devono essere prodotti i particolari delle cabine previste (MT/MT, smistamento e MT/BT), delle vasche di trattamento delle acque meteoriche per l'impianto di pulizia pannelli;
- Va eliminata l'intercapedine fra i due manufatti costituenti le cabine MT/BT attraverso idonea chiusura sia sui due lati che alla copertura;
- Devono essere prodotti i particolari della recinzione che dovrà essere conforme all'art. 58 bis parte I NTA del PRG. La parte di recinzione nel vertice nord-est, ricadente in sottozona Ec dovrà essere costituita da "reticolati radi di pali di legno";
- Tutta la viabilità prevista deve avere larghezza non superiore a m 3,50 e non deve essere pavimentata con materiali impermeabilizzanti.

e. ANAS prescrive quanto segue:

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita convenzione tra ANAS ed il Comune di Salerno a norma del vigente Codice della Strada;
- La profondità, rispetto al piano viabile di rotolamento, dall'estradosso dei manufatti protettivi dell'attraversamento, non può essere inferiore a ml 1,00 (un metro);
- L'attraversamento dovrà essere effettuato con il taglio meccanico della pavimentazione e del corpo stradale stesso per una larghezza non inferiore al doppio della larghezza di scavo;
- Il riempimento del cavo di scavo, al disopra dei cavidotti, dovrà essere realizzato con misto cementato;
- Dovrà essere rifatto il tappeto di usura per tutta la larghezza dell'impronta del ponte (da pila a pila);
- Eventuali sottoservizi interferenti con le opere di cui in oggetto, dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario;
- Le opere dovranno essere eseguite in modo che, per la manutenzione, non si debba manomettere il corpo stradale, né creare intralcio alla circolazione,
- Per la stipula della convenzione di cui al precedente punto1, occorre che sia fornito un progetto esecutivo in linea con le norme vigenti in tema di pubblici appalti, timbrato e firmato da un tecnico abilitato.

f. ARPAC prescrive quanto segue;

- Rispetto di tutte le distanze, previste dalla vigente normativa, di prima approssimazione per tutte le sorgenti di campo presenti ed anche rispetto alla Villa Baratta;

- Verifica dell'impatto elettromagnetico dell'impianto a seguito della messa in opera dello stesso con indicazioni dei valori di campo misurato e del rispetto delle DPA e della normativa vigente;

g. ASL SALERNO prescrive quanto segue:

- Verificare il puntuale rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
- Per ciò che riguarda lo smaltimento dei reflui è necessario verificare in corso di esecuzione dei lavori, il tipo di smaltimento più idoneo ove la fogna comunale non potesse essere raggiunta.

h. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DI SA, AV, CE E BN prescrive quanto segue:

- I lavori su tutta l'area interessata siano svolti sotto la sorveglianza di archeologo di comprovata esperienza;

6. Il Proponente è obbligato:

- al ripristino dei luoghi, secondo la naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione, da presentare con il progetto esecutivo, e che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali usi compatibili;
- a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;
- ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;

7. I lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.

8. L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

9. Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.

10. Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente.

11. Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

- 12.** Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
- 13.** Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
- 14.** Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dott. Luciano Califano